

Tribunale di Roma, 29 luglio 2010 – Pres. Monsurrò – Rel. Norelli.

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Concordato preventivo – Proposta presentata da società – Deliberazione del consiglio di amministrazione – Coincidenza con il contenuto della proposta – Necessità.

Concordato preventivo – Cessione dei beni – Cessione contrattuale – Cessione parziale – Esclusione.

Concordato preventivo – Creditori privilegiati – Pagamento immediato in denaro – Necessità – Dilazione di pagamento – Esclusione dal voto – Inammissibilità.

La norma contenuta nell'articolo 161, comma 4, legge fallimentare, la quale prescrive che la domanda di concordato preventivo presentata dalla società debba essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152, legge fallimentare, deve essere interpretata nel senso che fra la proposta di concordato e la sua deliberazione da parte dell'organo sociale vi debba essere perfetta coincidenza di contenuto. (fb) (riproduzione riservata)

La cessione dei beni ai creditori prevista nell'ambito del concordato preventivo, riguarda tutti i beni esistenti nel patrimonio del debitore, così come disposto dall'articolo 160, comma 2, n. 2, della legge fallimentare, nel testo anteriore alla riforma. Ne consegue che, in sede di concordato, non è configurabile una cessione ai creditori di una parte soltanto dei beni, posto che, in tal caso, non potrebbe prodursi l'effetto esdebitatorio del concordato, diversamente da quanto, invece, accade con la cessione contrattuale prevista dall'articolo 1977, codice civile, ove i creditori cessionari hanno facoltà di agire in via esecutiva anche sui beni non ceduti. (fb) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo l'esclusione dal voto dei creditori privilegiati si giustifica solo in ragione del fatto che i diritti di tali creditori non vengono in alcun modo intaccati, dovendosi per essi prevedere il pagamento integrale, da effettuarsi in denaro ed immediatamente, fatti ovviamente salvi i tempi tecnici necessari alla liquidazione dei beni per la parte del ricavato a ciò destinata. (fb) (riproduzione riservata)

Il Tribunale (omissis)

osserva

1. A norma dell'art. 152, secondo comma, l. fall. (richiamato dall'art. 161, quarto comma, l. fall.: «Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152»), «la proposta e le condizioni del concordato» debbono essere deliberati dagli amministratori: ciò vuol dire che deve esserci perfetta coincidenza fra la deliberazione di approvazione e la proposta di concordato preventivo contenuta nella domanda di ammissione alla procedura (art. 161, primo comma, l. fall.).

Nella specie, la deliberazione del consiglio di amministrazione della società proponente (di cui al verbale notarile in data 20-5-2010) prevede di proporre un concordato preventivo che implichi «la continuità dell'attività aziendale, il pagamento integrale dei creditori privilegiati e il pagamento in percentuale dei creditori chirografari». La proposta di concordato preventivo contenuta nella domanda (di cui al ricorso depositato in data 17-6-2010) non prevede «la continuità dell'attività aziendale» (ossia la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa da parte della stessa società proponente per il periodo successivo all'omologazione), ma prevede la cessio bonorum (la quale comunque sarebbe in contraddizione con la «la continuità dell'attività aziendale»: se i beni sono ceduti ai creditori, non possono rimanere nella disponibilità del debitore e, quindi, non possono essere da lui utilizzati per la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa) e l'intervento di un terzo «assuntore»; mentre né la cessione né

l'intervento del terzo sono contemplati dalla deliberazione: tale discordanza importa violazione della norma citata.

Nelle note difensive (depositate in data 15-7-2010) si è cercato di spiegare che «la continuità dell'attività aziendale» riguarderebbe solo un ramo d'azienda (quello relativo all'attività di fornitura e installazione di arredi di treni), sicché la cessione bonorum non involgerebbe tale ramo d'azienda e sarebbe, dunque, parziale (infatti, nelle note si richiama l'art. 1977 c.c., nella parte in cui consente che la cessione dei beni ai creditori possa essere fatta dal debitore per tutte o solo «alcune sue attività»).

Sennonché: a) nella proposta (come formulata nel ricorso) si parla (testualmente) di «cessio bonorum» senza alcuna limitazione di oggetto (mentre, come si è detto, nella deliberazione del consiglio di amministrazione non si accenna affatto alla cessione, né totale né parziale); b) per cessio bonorum si intende quella già prevista dall'art. 160, secondo comma, n. 2, l. fall. (testo del 1942), a favore della generalità dei creditori, avente ad oggetto tutti i beni esistenti nel patrimonio del debitore alla data della proposta di concordato (i quali, da subito dopo l'omologazione, sono definitivamente sottratti alla disponibilità del debitore medesimo e affidati ad un liquidatore, perché li amministri e liquidi, e distribuisca il ricavato ai creditori); c) una cessione parziale dei beni ai creditori (rimanendo la parte esclusa nella disponibilità del debitore) non è ammissibile, perché il concordato non si fa per consentire al debitore di sottrarre parte dei suoi beni all'esecuzione concorsuale: ciò importerebbe violazione degli artt. 2740 e 2910 c.c.; né, in senso contrario, può giovare il richiamo all'art. 1977 c.c. (il quale consente al debitore di cedere «tutte o alcune sue attività»), perché la cessione contrattuale (a differenza del concordato con cessio bonorum) non ha effetto esdebitatorio: infatti, il debitore (con la cessione contrattuale ex art. 1977 c.c.) è liberato verso i creditori cessionari solo «nei limiti di quanto hanno ricevuto» (art. 1984 c.c.) e i creditori cessionari (se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore) possono agire esecutivamente anche sulle attività non cedute (dopo aver liquidato quelle cedute: art. 1980 c.c.); mentre con l'esecuzione del concordato preventivo il debitore è totalmente liberato nei confronti di tutti i creditori concorsuali (art. 184 l. fall.); d) la discordanza fra quanto enunciato nella deliberazione del consiglio di amministrazione, quanto indicato nel ricorso e quanto affermato nelle note difensive rende del tutto incerto il contenuto della proposta di concordato.

2. La proposta prevede (al punto 6, lett. A, del ricorso) che al soddisfacimento dei creditori privilegiati si provvederà, in parte (per euro 1.255.000,00), mediante somme ricavate dalla liquidazione dei beni ceduti e, in altra parte (per euro 123.519,17), mediante somme messe a disposizione da un c.d. «assuntore», il quale si è impegnato a corrispondere euro 200.000,00 in 36 rate mensili: per questa parte, data la rateizzazione, la proposta è in contrasto con il principio per cui il pagamento dei crediti privilegiati deve essere immediato e non può essere dilazionato (salvo quanto previsto per i crediti tributari e contributivi dall'art. 182-ter l. fall. e dal D. M. 4 agosto 2009).

Tale principio si ricava: a) dalla norma che esclude dal voto i creditori muniti di cause di prelazione (art. 177 l. fall.): l'esclusione dal voto si giustifica solo in quanto tali creditori non siano in alcun modo incisi nei loro diritti, e quindi in quanto col concordato ricevano l'«integrale pagamento» (art. 177, secondo comma, l. fall.), e tale è il pagamento per intero, in numerario e immediato (ossia non dilazionato, salvi i «tempi tecnici» necessari per la liquidazione dei beni ceduti, in caso di cessio bonorum e per la parte da soddisfarsi con siffatta cessione); b) dalla norma (art. 160, secondo comma, l. fall.) che consente una riduzione solo quantitativa della soddisfazione da offrire ai creditori muniti di cause di prelazione, non anche che tali creditori possano essere soddisfatti in tempi dilazionati.

3. La proposta di concordato de qua non è, dunque, del tutto conforme alle prescrizioni degli artt. 160 e 161 l. fall.

Trattandosi di requisiti di legittimità, la cui sussistenza deve essere verificata d'ufficio, l'esito non positivo del controllo demandato al tribunale comporta la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato.

P.Q.M.

Il Tribunale,
visto l'art. 162 l. fall.,

dichiara

inammissibile la proposta di concordato presentata dalla società I. C. s.r.l., con ricorso

depositato in data 17-6-2010.
Roma, 21-7-2010
Depositato in cancelleria il 29-7-2010

III CASO.it